

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1775-A</sup>

## RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE PATRINI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(SARAGAT)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(FERRARI AGGRADI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(MEDICI)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(MATTARELLA)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE  
(SPAGNOLLI)

*nella seduta del 27 ottobre 1964*

Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 988 adottato ai sensi dell'articolo 77 comma secondo della Costituzione recante attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio della Comunità Economica Europea l'8 maggio 1964 per la fissazione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti petroliferi compresi nell'elenco « G » annesso al trattato istitutivo della predetta comunità

*Presentata alla Presidenza il 30 ottobre 1964*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 988, di cui il presente disegno di legge ne propone la conversione in legge, è stato adottato dal Governo per rece-

pire nella legislazione nazionale, in conformità agli obblighi derivanti dal Trattato di Roma, le decisioni del Consiglio della C.E.E. dell'8 maggio 1964, nn. 64/303 e 65/304 pub-

blicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee 21 maggio 1964, n. 77.

Con la prima delle sopra ricordate decisioni, adottata a termini dell'articolo 20 del Trattato, è stata completata, in tutte le sue voci, la tariffa doganale comune, inserendovi anche i prodotti petroliferi che figurano nell'elenco *G* annesso al Trattato stesso (olio di petrolio o di scisti; gas di petrolio ed altri idrocarburi; vaselina; paraffina e cere di petrolio o di scisti); con la seconda decisione, adottata a termini dell'articolo 28 del Trattato, sono state stabilite alcune sospensioni o riduzioni daziarie a tempo indeterminato per

i prodotti petroliferi in questione al fine di assicurare, in relazione alla situazione del mercato petrolifero internazionale, adeguate condizioni di competitività per le industrie comunitarie del settore.

Il Relatore richiama la vostra attenzione sulla relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, relazione chiara e sufficientemente illustrativa, e vi propone, a nome della Commissione Finanze e tesoro, di voler approvare il disegno di legge medesimo.

PATRINI, *Relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 988, recante attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio della Comunità Economica Europea l'8 maggio 1964 per la fissazione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti petroliferi compresi nell'elenco *G* annesso al trattato istitutivo della predetta comunità.

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

*Identico.*